Sentenza n. 263/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario Elisa Borelli, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza del 15 settembre 2026**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 32552** del registro di Segreteria promosso dal sig. **M. G.** (c.f. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Magnano (c.f. MGNMTT80P23E532P - indirizzo p.e.c. matteomagnano@pec.it), con domicilio digitale eletto presso il suindicato indirizzo di posta elettronica certificata;

RICORRENTE

CONTRO

Ministero della Difesa (c.f. 80425650589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso a mezzo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo (c.f. 93030280692), in persona del Capo Servizio Trattamento Economico Col. amm. Lorenzo Graticola (c.f. GRTLNZ70E24B963S), presso il cui Ufficio, in Chieti Scalo, Viale Benedetto Croce n. 154, è legalmente domiciliato;

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U – PEC:

avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it – fax 0418699299), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, raccolta n. 7313, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929.

RESISTENTI

Letto il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 15 settembre 2026, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Roberta Campolonghi, l'Avv. Bettina Zorat, giusta delega dell'Avv. Matteo Magnano, per il ricorrente, e l'Avv. Angelo Guadagnino per INPS.

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 30.07.2025, il Generale di Brigada in congedo G. M. adiva questa Corte per ottenere l'accertamento del proprio diritto al computo, ai fini pensionistici, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, del periodo di quattro anni dal 22.10.1983 al 21.10.1987, pari agli anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea, corrispondenti alla durata legale del relativo corso, nonché alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico. Chiedeva, altresì, per l'effetto, la condanna dell'INPS al versamento degli arretrati dovuti sui ratei pensionistici, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza da ciascun rateo al soddisfo. Al riguardo, esponeva che:

- in data 22.10.1987 aveva conseguito il diploma di laurea in scienze forestali presso l'Università di Padova, a seguito di un corso di studi avente durata legale di quattro anni;
- superato con esito positivo un concorso per la nomina nella VII qualifica professionale in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato che richiedeva, tra i requisiti per la nomina, il possesso del diploma di laurea in scienze forestali, veniva nominato ufficiale del Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) e inquadrato nella VIII qualifica funzionale a decorrere dal 16.11.1989;

- divenuto dall'01.01.2017 Ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei Carabinieri, a seguito del transito *ex lege* dal disciolto Corpo forestale dello Stato, aveva chiesto all'Amministrazione il computo della laurea, ai fini pensionistici, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, ma tale domanda era stata respinta dall'Amministrazione, con nota del 13.08.2018, a causa del parere negativo della Direzione Centrale Pensioni dell'INPS del 09.08.2017;

- alla luce dell'orientamento favorevole del Consiglio di Stato e dei T.A.R. in ordine alla spettanza del diritto in questione, reiterava la domanda all'Amministrazione, la quale, con nota del 23.02.2023, si limitava a dare atto di aver formulato apposito quesito al Comando Generale dell'Arma, senza che seguisse alcun riscontro sull'istanza;

- in data 02.04.2024, proponeva ricorso, innanzi a questa Sezione giurisdizionale, iscritto al n. 31999 reg. segr., contro il Ministero della Difesa e l'INPS, rinunciando successivamente agli atti del giudizio che veniva, quindi, dichiarato estinto con sentenza n. 236/2025;

- in data 22.10.2024, reiterava la richiesta all'INPS di Chieti e di Vicenza, al Ministero della Difesa e al Comando dell'Arma dei Carabinieri, cui seguiva diffida formulata in data 04.02.2025 rivolta ai medesimi destinatari, rimasta priva di riscontro.

2. Con memoria di costituzione del 26.01.2026, l'INPS, premesso di non poter procedere alla riliquidazione della pensione in assenza della determinazione dell'amministrazione di appartenenza del ricorrente e di non poter essere condannato, proprio in ragione di tale impedimento, in caso di accoglimento della domanda, alla refusione delle spese di lite, concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, oltre accessori di legge.

3. All'esito dell'udienza del 13.02.2026, questo Giudice, con ordinanza n. 6/2026, depositata in data 20.02.2026, ordinava al Ministero della Difesa e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri la trasmissione, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, del

fascicolo amministrativo completo del ricorrente, riservandosi la fissazione dell'udienza di rinvio, all'esito dell'attività istruttoria.

4. Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, a mezzo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo, con memoria del 23.03.2026, provvedeva al deposito del fascicolo amministrativo di interesse e chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, tenendo indenne l'Amministrazione dalle spese di lite e giustizia.

5. Con nota depositata in data 01.09.2026, l'INPS, preso atto degli adempimenti di competenza del Ministero della difesa, comunicava di aver provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.

6. Con note depositate il 04.09.2026 e il 10.09.2026, il ricorrente dava atto che l'INPS aveva provveduto a liquidare la prestazione richiesta (pensione riliquidata per effetto del computo del periodo di laurea e relativi ratei arretrati), ma non anche gli accessori di legge sugli arretrati. Pertanto, ferma la cessazione della materia del contendere con il Ministero della difesa, con condanna dello stesso al pagamento delle spese legali in base al principio della soccombenza virtuale, parte ricorrente insisteva per la condanna dell'INPS al pagamento della "*maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria*", rimettendosi alla Corte quanto alla condanna dello stesso Ente alle spese.

7. All'odierna udienza, assente il Ministero della Difesa, l'Avv. Zorat e l'Avv. Guadagnino hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. Deve essere dichiarata la cessazione - parziale - della materia del contendere e, per il resto, il ricorso va accolto perché fondato quanto alla richiesta di pagamento degli accessori di legge sugli arretrati.

In relazione alle domande inerenti all'accertamento del computo, ai fini pensionistici, del periodo di laurea ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 e alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico, con il versamento degli arretrati dovuti sui ratei pensionistici, preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte della soddisfazione della propria pretesa. Tale istituto, pur non espressamente disciplinato dal codice della giustizia contabile, trova fondamento nei principi generali dell'ordinamento, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7 c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile (art. 100 c.p.c.), nonché dell'elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata in materia (cfr., *ex multis*, Cass., sez. civ., nn. 1378/2012, 10553/2009, 6909/2009, 4034/2007 e S.U. n. 1048/2000). Secondo tale orientamento, la cessazione della materia del contendere costituisce una forma atipica di definizione del giudizio, che presuppone la sopravvenienza di fatti idonei a determinare l'eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti e, conseguentemente, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Alla data dell'udienza, la pretesa del ricorrente risulta soddisfatta in quanto:

- il Ministero della Difesa ha depositato il decreto n. 30 del 05.03.2026, con cui, vista la circolare n. 109 del 04.07.2025 e viste le disposizioni impartite con nota n. 6/367/1-55-21-31-2015 in data 17 novembre 2025 dalla Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, a rettifica del precedente decreto del Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri n. 1 del 19.01.2016, ha riconosciuto al ricorrente, ai fini pensionistici, il periodo di laurea ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973;
- l'INPS ha documentato l'intervenuta riliquidazione, a partire dalla rata pensionistica del mese di aprile 2026, della pensione, mediante la determinazione n. VI1032026000078, e la corresponsione, in data 01.04.2026, delle differenze dovute sui ratei arretrati, decorrenti dalla mensilità di dicembre 2023 a quella di marzo 2026, come da "prospetto arretrati".

In relazione alla domanda relativa alla condanna dell'INPS al versamento della "*maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza da ciascun rateo al soddisfo*", si appalesa fondata la censura di parte ricorrente circa la mancata corresponsione degli accessori di legge spettanti sugli arretrati. Non vi è, infatti, alcuna indicazione al riguardo nei documenti esibiti dall'INPS, né nella memoria dell'Istituto previdenziale.

Conseguentemente, spettano alla parte ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria sui singoli ratei degli arretrati già riconosciuti, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale (Corte conti, SS.RR., n. 10/QM/2002: rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi).

9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in ragione del principio di gratuità previsto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I d'App., sent. n. 76 del 10 febbraio 2016).

Quanto alle spese di lite, questo Giudice ritiene di disporne l'integrale compensazione tra le parti, non potendosi accogliere la domanda di condanna formulata dalla difesa del ricorrente in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Va, al riguardo, osservato che tale principio postula una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe avuto la controversia ove non fosse intervenuta la cessazione: valutazione che, nella specie, non può tradursi automaticamente in una pronuncia di soccombenza a carico delle parti resistenti. La questione interpretativa concernente l'applicabilità dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 agli Ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, pur definita in senso favorevole dal Consiglio di Stato (sentenze n. 8680/2021 e n. 4841/2024), aveva dato luogo a pronunce eterogenee della giurisprudenza. In tale contesto, la mancata risposta all'istanza amministrativa non integra, di per sé, una resistenza ingiustificata, poiché si inscrive nel più ampio processo di adeguamento delle posizioni interessate dalla circolare dell'INPS, Direzione Centrale Pensioni n. 109 del 04.07.2025, nell'ambito del quale le Amministrazioni resistenti hanno

provveduto d'ufficio senza attendere l'esito del giudizio. Tale condotta, unitamente alla complessità interpretativa che ha caratterizzato la questione oggetto di controversia, costituisce idoneo fondamento per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'INPS a corrispondere interessi e rivalutazione sui singoli ratei degli arretrati già riconosciuti, secondo il principio del cumulo parziale.

Nulla per le spese di giudizio. Spese di lite compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 settembre 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Elisa Borelli

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 23/09/2026

Il Funzionario preposto

(*f.to digitalmente*)

Nadia Tonolo